

## **VERBALE DI ACCORDO**

Addì 22/12/2006 in Verbania presso la sede della Confartigianato Novara Verbano  
Cusio Ossola

tra

la CONFARTIGIANATO NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA rappresentata dal  
Presidente Sig. Tarcisio Ruschetti dal Delegato della Sezione Edili cav. Giuliano Nicola,  
dal Delegato della Sezione Tinteggiatori e Decoratori sig. Elia Giuseppe Antonio , assistiti  
dal Direttore dr. Franco Panarotto , dal Responsabile delle relazioni Sindacali P.I. Cesare  
Maurizio Valvo, dal p.i. Dario Ciocca, dal Dott. Nedo Cervar e dalla rag. Elena Tommasini;

la CNA del Verbano Cusio Ossola, rappresentata dal Presidente sig. Lino Lomazzi

e

la FILLEA – CGIL rappresentata dai sigg. Luca Bartolini e Vincenzo Tarallo;

la FILCA – CISL rappresentata dai sigg. Angelo Guglielminetti , Gianni Marani e  
Alessandro Beltrami;

la FENEAL – UIL rappresentata dal sig. Dario Galizzi;;

viene raggiunto il presente Accordo territoriale da valere per tutte le imprese artigiane edili  
ed affini del Verbano, Cusio, Ossola, in applicazione del CCNL 01/10/2004, dell'Accordo  
Nazionale 05/07/2006 e del CCRIL del Piemonte 20/12/2006.

### **SISTEMA DI INFORMAZIONE E DI CONCERTAZIONE**

#### **DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

Le parti, nel rispetto della legislazione vigente e del CCNL di categoria, concordano sulla  
necessità di conferire la massima efficacia allo strumento del Documento Unico di  
Regolarità Contributiva (DURC) al fine del raggiungimento dei più adeguati standard di  
regolarità del lavoro, trasparenza e tutela della concorrenza.

#### **OSSERVATORIO SUGLI APPALTI**

Le parti dichiarano di conferire massima importanza all'istituzione sul territorio di un  
Osservatorio sugli appalti pubblici e privati; a tal fine prenderanno contatti con la Prefettura  
per tutti gli adempimenti necessari.

#### **TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO**

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali, le parti concordano sulla necessità di  
programmare, in tempi brevi, un incontro con la Direzione Provinciale dell'INAIL al fine di  
ridurre i tempi di attesa degli operai circa il trattamento assicurativo di infortunio.

## **PREVIDENZA INTEGRATIVA**

Nel rispetto ed alle disposizioni contrattuali nazionali, le parti si impegnano a favorire l'incremento delle adesioni al Fondo di Categoria Prevedi, ciò anche in riferimento alle somme che erano state depositate e che a tale scopo sono disponibili presso la Cassa Edile.

## **REGOLAMENTAZIONE**

### **ART.1**

#### **INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE**

In attuazione di quanto previsto alla lettera C) punto 2. dell'Accordo Nazionale 05/07/2006, gli importi di EET in atto alla sottoscrizione del presente Accordo, per gli operai, sono conglobati nella Indennità Territoriale di Settore.

Pertanto gli importi della indennità territoriale di settore a far data dal 01/01/2007 saranno i seguenti:

	I.T.S. VIGENTE	E.E.T. VIGENTE	I.T.S. DAL 01/01/2007
Operaio 4° liv	0,68512	0,56	1,24512
Operaio 3° liv.	0,63808	0,52	1,15808
Operaio 2° liv	0,57817	0,46	1,03817
Operaio 1° liv	0,50367	0,40	0,90367

Tali importi continueranno ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

### **ART.2**

#### **PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI**

In attuazione di quanto previsto alla lettera C) punto 2. dell'Accordo Nazionale 05/07/2006, gli importi di EET in atto alla sottoscrizione del presente Accordo, per gli impiegati, sono conglobati nel Premio di Produzione.

Pertanto gli importi del Premio di Produzione a far data dal 01/01/2007 saranno i seguenti:

	PREMIO PRODUZ. VIGENTE	E.E.T. VIGENTE	PREMIO PRODUZ. DAL 01/01/2007
Impiegato 7° liv	154,97	144,38	299,35
Impiegato 6° liv	145,24	126,07	271,31
Impiegato 5° liv	122,20	105,03	227,23
Impiegato 4° liv	108,70	97,27	205,97
Impiegato 3° liv	99,31	90,96	190,27
Impiegato 2° liv	90,36	80,37	170,73
Impiegato 1° liv	78,51	70,43	148,94

Tali importi continueranno ad essere corrisposti secondo le vigenti modalità.

### **ART.3**

#### **ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

La presente normativa viene definita in attuazione di quanto stabilito dal CCNL 01/10/2004, dall'Accordo Nazionale 05/07/2006 dal CCRIL del Piemonte 20/12/2006,

nonché in conformità all'art. 2 del D.L. n.67 del 25/3/1997 convertito in legge n. 135/97, che costituiscono premessa essenziale di quanto stabilito ai commi successivi.

L'Elemento Economico Territoriale – E.E.T., di cui al CCNL 01/10/2004, la cui entità non potrà in ogni caso superare, secondo quanto previsto dall' Accordo Nazionale 05/07/2006, la percentuale del 7%, rispettivamente dei minimi di paga base oraria per gli operai e di stipendio base mensile per gli impiegati, sarà corrisposto, quando compete, dal 1° gennaio al 31 dicembre in quota oraria per il personale operaio ed in quota mensile per il personale impiegatizio ed è da considerarsi competenza corrente dell'anno di erogazione.

Al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'E.E.T. di cui al comma precedente, le parti sottoscritte valuteranno l'andamento dell'attività del settore nella Provincia del VCO, in base all'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici indicati nel protocollo di verifica allegato (allegato A), individuati al fine di quantificare incrementi di produttività, qualità e competitività riferiti al sistema delle aziende edili ed affini operanti nell'ambito provinciale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, le parti, entro il 15 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica, sugli elementi conoscitivi forniti dalla Cassa Edile DEL VCO, del diritto alla corresponsione dell'E.E.T. raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con i valori di riferimento di cui al sopra citato allegato.

Pertanto, fatti salvi i presupposti sopra definiti per la sua corresponsione il Premio di risultato sarà erogato nei seguenti importi:

A decorrere dal 01/01/2007

<b>LIVELLI</b>	<b>IMPIEGATI</b> (importo mensile)	<b>OPERAI</b> (importo orario)
7° livello	€ 37,08	
6° livello	€ 32,41	
5° livello	€ 27,00	
4° livello	€ 25,01	€ 0,14
3° livello	€ 23,39	€ 0,13
2° livello	€ 20,67	€ 0,12
1° livello	€ 18,09	€ 0,10

A decorrere dal 01/09/2007

<b>LIVELLI</b>	<b>IMPIEGATI</b> (importo mensile)	<b>OPERAI</b> (importo orario)
7° livello	€ 86,54	
6° livello	€ 75,63	
5° livello	€ 63,01	
4° livello	€ 58,36	€ 0,34
3° livello	€ 54,58	€ 0,31
2° livello	€ 48,23	€ 0,28
1° livello	€ 42,41	€ 0,24

## **ART.4 MENSA**

- Le parti nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, una somma a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

L'importo viene confermato nella misura giornaliera vigente all'atto della sottoscrizione del presente Accordo pari ad € 4,58.

Detto rimborso sarà effettuato nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni settimanali.

- Ai lavoratori, compresi apprendisti, che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta una indennità sostitutiva per un numero di ore che, in ogni caso, non potrà superare l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale come definito dal CCNL 01/10/2004.

L'importo viene confermato nella misura oraria vigente all'atto della sottoscrizione del presente Accordo pari ad € 0,44.

Per gli impiegati l'importo viene confermato nella misura mensile vigente all'atto della sottoscrizione del presente Accordo pari ad € 76,36.

Su tali indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuali.

### **DICHIARAZIONE A VERBALE**

Le parti stipulanti confermano, così come già convenuto in sede di sottoscrizione di precedenti Contratti Collettivi Territoriali, che nei valori sopra riconosciuti a titolo di mensa e di indennità sostitutiva di mensa, è stato assorbito il valore della indennità di trasporto a suo tempo istituita.

## **ART. 5 TRASFERTA OPERAI (compresi apprendisti)**

### **Spese di viaggio.**

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in comune diverso da quello di assunzione, situato oltre il limite territoriale di 10 Km., è dovuto, in assenza di mezzi dell'azienda, il rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle ACI per una vettura di media cilindrata (1000 cmc) riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km annui.

### **Vitto**

Per i lavoratori comandati a prestare la propria opera oltre i limiti stabiliti per il rimborso delle spese di viaggio, verrà corrisposta, dietro presentazione di idonea documentazione -

per il consumo del pasto caldo una somma giornaliera nelle misure e con le decorrenze sotto indicate:

dal 01/01/2007 € 8,70

dal 01/06/2008 € 9,40

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva una somma giornaliera nelle misure e con le decorrenze sotto indicate:

dal 01/01/2007 € 5,50

dal 01/06/2008 € 6,00

### **Indennità di trasferta**

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato in una distanza di Km 15 dal centro del Comune di assunzione del lavoratore.

- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 15** e sino al limite di **Km 30** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **6%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 30** e sino al limite di **Km 45** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **12%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 45** e sino al limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **18%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
- Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di **Km 60** dal centro del Comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del **24%** da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

La diaria non sarà riconosciuta nel caso in cui il lavoratore debba pernottare in loco perché in tale ipotesi avrà diritto al trattamento di cui al comma 6 dell'art. 24 lettera A – Norme Generali – del CCNL 01/10/2004.

Le distanze di cui al presente punto si intendono misurate in termini di percorrenza stradale misurata dal Municipio del Comune di assunzione al posto di lavoro.

I trattamenti sopra stabiliti non sono dovuti nel caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Il lavoratore che percepisce i trattamenti di cui al presente articolo dovrà trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

## **ART.6 LAVORI IN GALLERIA**

Ai sensi dell'art. 23 Gruppo B. del CCNL 01/10/2004 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: **50%**;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: **28%**;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: **22%**;

Avuta presente la normativa del CCNL 15.06.2000 nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

## **ART.7 INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA**

Al personale adibito a lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, viene stabilita una indennità nella seguenti percentuali:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.: **8%**;
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.: **10%**;
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: **14%**.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

## **ART. 8 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**

Le parti richiamano espressamente le normative vigenti ed il CCNL 01/10/2004, circa il trattamento a favore dei lavoratori occupati.

## **ART. 9 FERIE**

In attuazione dell'art. 18 del CCNL 01/10/2004, si concorda che nel periodo luglio – settembre ai dipendenti verrà concesso di godere di un periodo di ferie collettive di due settimane, più una settimana a richiesta del dipendente.

La quarta settimana di ferie collettive, sarà preferibilmente usufruita in concomitanza delle feste di fine anno.

L'epoca del godimento delle ferie, sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo contemporaneamente per azienda, per cantiere, per squadra o individualmente.

Le parti in considerazione delle differenti caratteristiche climatiche della provincia, concordano che potranno essere definiti aziendali periodi diversi di utilizzo delle ferie, normalmente entro il mese di maggio di ogni anno.

## **ART. 10 INDUMENTI ED ATTREZZI DI LAVORO**

L'impresa si impegna a fornire ai dipendenti gli attrezzi necessari per lo svolgimento della loro prestazione lavorativa.

Per ogni anno inoltre verranno forniti: un giubbotto, due paia di pantaloni e due paia di scarpe antinfortunistiche.

Le forniture di cui sopra avverranno all'inizio della primavera e dell'autunno.

## **ART. 11 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

Si richiamano i precedenti Contratti Provinciale di categoria del 14 maggio 1999 e del 24 giugno 2003, per confermare l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – R.L.S.T.

Le parti convengono che i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali siano unici per tutto il settore dell'edilizia (Industria – Artigianato).

Per tutta la vigenza del presente Accordo, per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività del R.L.S.T., la formazione, nonché le modalità di finanziamento valgono le regole già definite per il comparto industriale.

Stante l'unicità, sopra definita, della figura del R.L.S.T. per tutto il settore dell'Edilizia (Industria – Artigianato), le parti si impegnano a concordare un regolamento per il funzionamento dell'attività del R.L.S.T. sottoscritto da tutte le componenti datoriali e sindacali presenti in seno alla Cassa Edile del V.C.O.

**ART. 12**  
**SFERA DI APPLICAZIONE**

Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 01/10/2004 e del CCRIL 20/12/2006.

**ART.13**  
**DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo si applica, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, a decorrere dal 01/01/2007 per la sua durata valgono le norme in materia stabilite dal CCNL 01/10/2004.

Per le normative non espressamente modificate dal presente Accordo si fa riferimento a quanto precedentemente concordato in sede di contrattazione integrativa territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**CONFARTIGIANATO**  
**NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA**

**FILLEA – C.G.I.L. V.C.O.**

**FILCA – C.I.S.L. V.C.O.**

**CNA – VERBANO CUSIO OSSOLA**

**FENEAL – U.I.L. V.C.O.**

**ACCORDO TERRITORIALE EDILIZIA ED AFFINI V.C.O.**

**22/12/2006**

**Protocollo di verifica**

Art. 1

**1.1 In attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 dell'Accordo territoriale del 22/12/2006 vengono individuati i seguenti "parametri" di riferimento, al fine di quantificare nel periodo considerato le variazioni verificatesi, relative all'andamento del settore e dei suoi risultati con riferimento al sistema delle imprese edili operanti nell'ambito provinciale del V.C.O.**

<b>PARAMETRI</b>	<b>VALORE DI RIFERIMENTO</b>
IMPRESSE ATTIVE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE	n. <b>450</b>
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
LAVORATORI ATTIVI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE	n. <b>2.500</b>
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
<u>ORE DENUNCIATE IN CASSA EDILE</u> LAVORATORI ISCRITTI IN CASSA EDILE	n. <b>3.300.000</b>
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
MASSA SALARI DENUNCIATA IN CASSA EDILE	€ <b>22.000.000,00</b>
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
ORE MALATTIA	n. <b>160.000</b>
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento	
ORE INFORTUNIO	n. <b>51.000</b>
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento	

## Art. 2

- 2.1 I parametri e gli indici di cui al precedente art. 1 hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.
- 2.2 Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro parametri fra quelli sopra definiti risultino con andamento positivo.
- 2.3 Per l'indice relativo alle "imprese attive iscritte alla cassa edile" le parti si riservano di procedere alla analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore (a titolo meramente esemplificativo fattispecie di fusione di imprese).
- 2.4 Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o la impossibilità di acquisire tutti i dati necessari per il calcolo dell'escursione dei parametri sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.
- 2.5 A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere significativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da modificare in maniera anomala le risultanze comprovanti il diritto all'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per eventualmente individuare altri parametri/indici da utilizzare per le verifiche successive.
- 2.6 Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento ai parametri di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

**CONFARTIGIANATO  
NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA**

**FILLEA – C.G.I.L. V.C.O.**

**FILCA – C.I.S.L. V.C.O.**

**CNA – VERBANO CUSIO OSSOLA**

**FENEAL – U.I.L. V.C.O.**